

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO ALLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO: PRESA D'ATTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposto dal Presidente a termini dei disposti dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio comunale, di nominare i Consiglieri Zuech Milena e Albertini Giovanni scrutatori ed il Consigliere Corazza Marco designato alla firma;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, reso dal Segretario comunale;

Vista la L.R. 04.01.1993, n.1 e s.m.;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di nominare i Consiglieri Zuech Milena e Albertini Giovanni scrutatori ed il Consigliere Corazza Marco designato alla firma del presente verbale.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che ai sensi dell'art. 29 comma 3 del T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Letto l'art. 3 del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 4/L (modificato, del D.P.Reg. 1.07.2008, n. 5/L, dal D.P. Reg. 18.03.2013, n. 17 e dal D.P. Reg. 22.12.2014, n. 85, che ai commi 1 – lett. f, 1-bis e 2, in ordine alla composizione della Giunta comunale, riportano:

- Comma 1 . lett. f: “2 componenti nei Comuni della Provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti”;
- Comma 1 bis: “Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 7 si applica solo nel corso del mandato”;
- Comma 2: “Lo Statuto può prevedere la nomina o l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta. In tal caso gli assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco”;

Esaminati i Commi 1 e 2 dell'art. 15 dello Statuto del Comune di Brez (modificato con deliberazione consiliare n. 35, dd. 31.10.2014 – esecutiva in ottemperanza del dettato della legge regionale 5.02.2013, n. 1, che riportano:

“1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. Uno degli Assessori nominati dal Sindaco può essere un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto”;

Visto inoltre il Comma 1 dell'art. 3-bis del D.P. Reg. 1.02.2005, n. 1 e s.m., che stabilisce:

“La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. la rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, anche se lo statuto comunale non prevede tale facoltà”;

Sentito l'intervento del Sindaco neo eletto signor MENGHINI Remo il quale comunica al Consiglio che con propri provvedimenti Prot. n° 1477 e 1479 di data 20.05.2015, ha nominato quali componenti della Giunta comunale, i Consiglieri signori:

1. DONA' Caterina,
2. GRAZIADEI Gilberto,

e con proprio provvedimento n. 1478 di prot di data 20.05.2015, ha nominato Vicesindaco l'Assessore GRAZIADEI Gilberto;

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L ed in particolare gli artt. 16 e 18, comma 2;

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L ed in particolare l'art. 3 comma 1, 3, e 4;

Visto lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 15 – Commi 1 e 2;

Vista l'urgenza di provvedere;

Preso atto che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, in merito alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 80 del TULROC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

PRENDE ATTO

1. della comunicazione del Sindaco signor Menghini Remo in merito alla nomina della GIUNTA COMUNALE, avvenuta con provvedimenti sindacali di Prot. n° 1477 e 1479 di data 20.05.2015 nelle persone dei Consiglieri:

- DONA' Caterina,
- GRAZIADEI Gilberto,

e alla nomina del VICESINDACO, avvenuta con provvedimento n. di Prot.1478 del 20.05.2015 nella

persona dell'Assessore GRAZIADEI Gilberto;

Di seguito,

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano e separatamente per quanto riguarda l'immediata esecutività,

DELIBERA

1. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
2. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.